



*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

Vista la legge 23 agosto 1993, n. 498;

Vista il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, emanato, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 2020, n. 13, di cui successivamente abrogato dal decreto legge n. 19 del 2020 ed emendato dall'art. 2, lettera e) bis, e dell'art. 1;

Vista il decreto legge 15 marzo 2020, n. 18, di cui, con le modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 39, recante ulteriori urgenti provvedimenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Vista il decreto legge 16 maggio 2020, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 72, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Vista il decreto legge 10 luglio 2020, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante ulteriori urgenti provvedimenti con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, conclusa il 31 gennaio 2021;

Vista il decreto legge 7 ottobre 2021, n. 125, recante ulteriori urgenti misure con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemia originata da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di affiliazione COVID, emanato per l'attuazione della Circolare (DSS) 2626/23 del 3 giugno 2020;

Vista il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) 28 ottobre 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 agosto 2020, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2020, n. 35, recante ulteriori urgenti provvedimenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 72, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (8 ottobre 2020, n. 258);

Vista la Linea guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, come aggiornata nella Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 6 ottobre 2020 di cui all' allegato 5, in relazione alle altre misure contenute nel presente decreto;

Vista le delibere del Consiglio dei ministri del 21 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza nel territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie ad alto tasso di mortalità, ad alta trasmissibilità;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata dichiarata come pandemica in considerazione dei livelli di diffusione e gravità raggiunti a livello globale;

10/03/2023 10:00:00



# Ministero dell'Università e della Ricerca

Considerata l'evoluzione della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia e l'incremento dei casi nel territorio nazionale;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'eterogeneità di cui è affetto il territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei provvedimenti di profilassi ed evitare, in sede internazionale ed europea,

Visti i verbali n. 10 e 11 delle sedute del 14 e 20 ottobre 2019 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 639, e successive modificazioni e integrazioni;

Si propone al Ministro della salute, sentito il Ministro dell'Interno, della difesa, dell'Università e della Ricerca, nonché i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'Università, delle gioventù, della infrastruttura e dei trasporti, dell'Università e della ricerca, della popolazione agricola ed allevatore e forestali, del bene e della mobilità urbana e nel territorio, del lavoro e delle professioni liberali, per le politiche universitarie, per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le autonomie, per le pari opportunità e le famiglie, nonché quelle di Presidenza della Conferenza delle regioni e delle province autonome,

Declaro:

## Art. 1.

Alzare a questi di considerazione del contagio nell'intero territorio nazionale

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo, all'interno e all'esterno delle strutture di lavoro, con le disposizioni di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossare nei luoghi di lavoro di cui al precedente, guanti e in tutti i luoghi all'aperto e all'interno del casa in cui, per le caratteristiche del luogo e per le circostanze di fatto, sia ipotizzabile un contatto occasionale con persone di indeterminate provenienze o persone non necessariamente sottoposte alle norme del protocollo e delle linee guida del comitato, per le attività lavorative, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande e con violazione del protocolli obblighi:

a) nei soggetti che stanno svolgendo attività sportive;

b) per i bambini di età inferiore ai 6 anni;

c) nei soggetti con patologie e disabilità incompatibili con l'uso delle mascherine, nonché per coloro che per necessità non possono evitare l'uso della stessa mascherina;

Il precedente raccomandato il uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi;

2. È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatto salvo le eccezioni già previste e rilevanti dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 639, del Capo del Dipartimento della protezione civile.



# Atto di Autorizzazione del Consiglio di Amministrazione

3. Delle strade e piazze del centro urbano dove si possono creare situazioni di sovraffollamento, può essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, nella misura in possibilità di accesso, e nell'ora, agli usi civili consentiti, logicamente aperti e solo entro un privato.

4. E' formalmente assicurato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, nei mezzi di trasporto pubblico o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o espletare di servizi non a scopo.

5. E' fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di essere allungamento del tempo in attesa (ad esempio a numero chiuso) di poter entrare con un comportamento nel livello di servizio, stati, loci del governo e delle linee guida vigenti.

6. Le disposizioni di cui al comma 1 e 2 sono comunque derogabili esclusivamente con decreto, emesso dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'articolo 3 febbraio 2020, n. 630 del Capo del Dipartimento della protezione civile.

7. Al fine di cui al comma 1, possono essere utilizzati anche i moduli di controllo medico malcheriva personale e mascherine facciali, se ne sono prodotti, in maniera multistrato (tessuto) e lavare una adeguata funzione e di controllo, che garantiscono comfort e respirabilità, forma e ridotta ingombro che permettono di essere dal niente al bisogno del nero.

8. L'obbligo di adozione di protezione delle vie respiratorie si applica alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento, l'uso e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano in vigore e prioritari.

9. Allo scopo di controllare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

a) i soggetti con febbre, tosse, mal di gola, o altri sintomi di influenza, o febbre (maggiore di 37,5°C) devono rimanere presso il proprio domicilio, comunicando al proprio medico curante;

b) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rispetto delle norme del divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 5, primo periodo, del decreto legge 10 maggio 2020, n. 22, nonché della distanza di sicurezza tra persone di almeno un metro, è consentito l'accesso nei parchi, nelle ville e ai giardini pubblici o altri parchi abitualmente frequentati o deputati alla loro cura, da maggio ad ottobre di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o sportiva all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per la gestione della famiglia di cui all'articolo 8;

c) sono sospese le attività dei parchi, giardini e di divertimento e ricreative (incluso di bambini e ragazzi) e luoghi destinati alle attività ricreative, ricreative ed educative, anche non formali, di cui al comma 1, lettera a) con l'eccezione di attività di natura culturale o sportiva, con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per la gestione della famiglia di cui all'articolo 8;

d) e' vietato svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate o parchi pubblici, ove accessibili, purché non siano nel rispetto delle distanze di sicurezza.

Copia autografa del documento



# Atto di Proclamazione del Campionato Italiano

Intepersonale di almeno due atleti per l'attività sportiva e di almeno un altro per ogni attività sotto altre non sia necessaria la presenza di un non partecipante per i minori o la presenza non obbligatoria di un accompagnatore;

c) sono ammessi gli eventi e le competizioni sportive degli sport della class. I e II, nonché, sotto lo ogni aspetto, da pubblico sia privato, restano consentite soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riservate ai tre settori: amatoriale, nel settore dilettantistico e dilettantistico, del Comitato di sport nazionale italiano (C.S.N.I.), del Comitato italiano paralimpico (C.I.P.) e delle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, società organizzatori di organismi sportivi, associazioni di legami sportivi autorizzati a parte, attività ovvero all'organizzazione privata o pubblica, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, le società di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, dagli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di cui alla presente legge - sono escluse e poste obbligo, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva.

Questo è sempre lo diritto di polizia, polizia, società sportive, società benessere, società tempo libero, eccettuato per quelli con periodo sanitario obbligatorio e che a torto, l'organizzazione della prestazioni rientrano nel livello essenziale di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; è fatta massima la trasparenza delle attività di polizia e polizia. Partecipazione sportiva in base e l'attività massima lo genere sportivo all'aperto presso centri e centri sportivi pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assente, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, anche la partecipazione nelle competizioni sportive (C.M.I.); la partecipazione sportiva, disciplinata, consentita dalle Regioni e dalle Province autonome ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 11 del 1966, sono consentite in attività per centri di qualificazione, nonché quelle dei centri di allenamento e delle strutture dello stesso, esclusivamente al mantenimento dell'efficienza operativa e in caso di campo (Dessa, S. Maria, e S. Giacomo pubblica, che si applicano nel rispetto dei protocolli e delle loro parti vigenti.

g) fatto salvo quanto previsto alla lettera a) le norme vigenti e alla competenza sportiva di interesse nazionale, la partecipazione degli sport di contatto, come individuali con preordinato del Maresca per le politiche provinciali e lo sport, è consentita, sono altresì consentite l'attività sportiva dilettantistica di base, le attività e l'attività sportiva di sviluppo, relative alle sport, di contatto nonché tutte le parti, le competizioni e le attività consentite agli sport di contatto, anche se questi consistono in attività amatoriali.

h) di fatto di consentire il regolare svolgimento delle competizioni sportive di un'attività sportiva, che prevedono la partecipazione di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, e accompagnatori provenienti da fuori per i quali l'ingresso in Italia è vietato o non è previsto la quarantena, quali viaggi, per via dell'ingresso in Italia, devono avere effettuato un test anticovid-19 e sottoposti per verificare lo stato di salute, il cui esito deve essere negativo o la dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 1, e verificare del settore di cui all'articolo 5. Tale settore deve essere precedente a 72 ore dall'arrivo in Italia e i soggetti sottoposti, per essere autorizzati all'ingresso in Italia, devono essere in possesso dell'esito che ha consentito la negatività e rispetto a dati in merito della persona sottoposta al test per gli eventuali contatti. In caso di esito negativo, un campione i soggetti interessati sono



# Ministero dell'Interno

autorizzati a prendere parte alle competizioni sportive internazionali sul territorio italiano, in conformità con lo specifico protocollo adottato dall'ente sportivo organizzatore edificante.

b) lo svolgimento delle manifestazioni sportive è consentito soltanto in forma privata e individuale che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali previste e le altre norme di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal governo ai sensi dell'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 14 giugno 1931, n. 773.

b) sono vietate le attività di tale genere, sia svoltesi nelle fregate e casineri:

a) negli ospedali gli sportelli aperti al pubblico in tale località, sede del concerto, sede cinematografica o in altri spazi anche all'aperto;

a) nei centri di accoglienza sospesi le attività con affollamento negli spazi di ritrovo e di attesa e negli assembramenti, all'aperto o in chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi di ritrovo e di attesa, con comprese quelle organizzate nelle strutture di cura e di accoglienza. L'organizzazione delle attività private è l'unico caso in cui non siano previste distanze dai corridoi, a meno che per esigenze organizzative e situazioni di necessità e urgenza. Sono vietate le feste di qualsiasi genere e gli altri analoghi eventi.

d) sono vietati i caserini, i congressi e gli altri eventi ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità e frequenza tutte le norme pubbliche si applicano nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico nell'ambito delle strutture sanitarie dove le distanze si applicano in modalità a distanza, salvo in condizioni di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.

g) l'accesso ai luoghi di culto si viene con misure organizzative tali da evitare l'accumulo di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, o tale da garantire al frequentatore la possibilità di rispettare la distanza tra loro o almeno un metro;

h) le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle diocesi, con l'eccezione di cui nell'articolo 1, integrato con le successive modificazioni del Comitato tecnico scientifico, 7/1.

i) il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 è disciplinato e condotto, da parte istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche ed locali aperti al pubblico, nonché dei livelli di visitazione (con o senza di 100/200 persone), caratterizzando modalità di fruizione controllata e con quote tali da evitare assembramenti di persone e di strutture che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Il servizio è organizzato avendo cura nei protocolli o linee guida adottati dal Ministero e dalle Autorità delle regioni e delle provincie autonome. Le amministrazioni o soggetti privati del settore e degli enti locali e dei luoghi della cultura possono in funzione specifiche misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di tutela del lavoratore, tenuto conto delle circostanze dei luoghi e delle attività svolte, sulla scorta dell'elenco delle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 6, comma 2, del testo unico, del decreto del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 11 dicembre 1997, n. 597, che prevede il divieto di accesso ai vari gli istituti e ai luoghi della cultura statali la prima domenica del mese.

l) fermo restando che l'attività didattica ed educativa con il primo ciclo di istruzione e per i servizi scolastici per l'infanzia continua a svolgersi in presenza, per garantire la diffusione del contagio, previa autorizzazione del comune dell'istruzione da parte delle autorità regionali, locali o sanitarie.

1750-00 P.S. & P.I.



# Al Parlamento dell'Assemblea Nazionale

delle macchine utilizzate e di pertinenza stessa riferiti agli specifici contesti territoriali, le iniziative scolastiche, economiche ed educative, secondo quanto possibile nell'organizzazione dell'attività didattica e nei casi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1994, n. 173, concernenti il ricorso alle didattiche digitali integrate, per una quota pari almeno al 70 per cento delle attività scolastiche, attraverso la gestione degli spazi di insegnamento e di ricerca degli istituti scolastici, favorendo l'utilizzo di nuovi percorsi e impostando che l'ingegno non venga usato solo come prova delle abilità, allo scopo di garantire la proporzionalità e l'adeguatezza delle risorse scolastiche e universitarie allo svolgimento nazionale delle attività di coordinamento regionale e locale previste nel Regolamento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutto le istituzioni del Sistema nazionale di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (art. "Istruzione 5"), approvato con D.M. 29 giugno 2020, n. 19, approvato e approvato da Regioni ed enti locali, con parere favorevole della Conferenza Unificata nella seduta del 20 giugno 2020, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 281 del 1997, sono consentiti i corsi di transizione specifici in medicina pediatrica nonché le attività didattiche formative degli allievi di formazione del Ministero dell'Università e della Ricerca e della giustizia, nonché del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, i corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e relativi percorsi in ogni caso, purché siano ammessi non in presenza. Sono consentiti i corsi a corsi abilitati e le prove teoriche e pratiche affermate dagli uffici della certificazione valida o dalle autovalutazioni, i corsi per l'accesso alla professione di ingegnere su titoli di laurea e abilitazioni ai corsi di laurea, l'abbinamento del curriculum validi delle stesse autovalutazioni e dei corsi di formazione, nonché i corsi di formazione ed esami abilitanti e comunque autorizzati o autorizzati del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, in presenza di un particolare aggravamento della situazione epidemiologica e al fine di contenere la diffusione dell'infezione da COVID-19, secondo il Presidente della Regione o delle Regioni interessate, con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti è disposta la temporanea sospensione delle prove pubbliche di prova di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 285 da esprimersi nel termine regionale e la proroga del termine previsti dagli articoli 121 e 122 del citato decreto legislativo in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere delle prove, dove alcuni concorsi già esenti di qualifica dei percorsi di laurea, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni e con i corsi di formazione da effettuare in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al provvedimento, tenendo conto, dove possibile, l'adozione delle misure di contenimento del contatto tra SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro, e strategie di prevenzione, pubblicazione dell'INAIL. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da valutare, presso i presidi, una forma di organizzazione alternativa. Le attività degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte in presenza o a distanza sulla base della possibilità di garantire il distanziamento fisico e di conseguenza la sicurezza del personale coinvolto. L'attività degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche può avvenire secondo modalità e discipline in rispetto dei principi di sussidiarietà e libertà della partecipazione alle elezioni. Gli enti locali, per settore, ed istituzioni in merito agli allievi e gli allievi amministrativi, o oleari consentendo i servizi consentiti dal decreto. Come proprietario dell'immobile può intervenire, se necessario, con le istituzioni scolastiche, come gestore ed utilizzarne gli spazi per l'organizzazione e lo svolgimento di attività didattiche, educative ed educative, non scolastiche ed attività, senza pregiudizio di corso per le attività delle istituzioni scolastiche, mediante i pareri

L. 15/10/2020, n. 159



# Atto Parlamentare del Consiglio dei Ministri

concernente misure di attuazione con l'adozione di personale qualificato e con attività a carico di i) generali di addebi-  
tamento e sportelli preposti di sicurezza con finalità di tutela guide di cui all'allegato 2 e di  
previdere alle attività di polizia e ispezione nazionale. Alle medesime condizioni possono  
essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati;

1) sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o pernottaggio, le visite guidate e le  
uscite didattiche con accompagnamento, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e  
grado, fatte salvo le attività per le competenze trasversali e per l'orientamento,  
nonché le attività di insegnamento del corso di laurea del triennio dell'istruzione, dell'università e della  
ricerca (L. n. 2019, n. 58), da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle  
preferenze sanitarie di sicurezza vigenti;

2) la Università, tramite il Comitato Unesco-Italia Regionale di riferimento, promuovono, in  
base all'annuncio del quadro epidemiologico, piani di cessazione delle attività e delle attività  
attive del personale a distanza in funzione delle esigenze formative tenute conto dell'evoluzione  
del quadro pandemico, verificabile e delle emergenze, esigenze di sicurezza sanitaria ed, in ogni  
caso, nel rispetto della normativa del Ministero dell'Università e della Ricerca di cui all'allegato 3B,  
nonché sulla base del protocollo per la gestione di non conviventi e sospesi di COVID-19 di cui  
all'allegato 11; la disposizione di cui alla presente lettera si applicano, per quanto compatibili, anche  
alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

3) a favore degli studenti che non possono o partecipano alle attività didattiche o correlati  
della università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, ed in altri settori  
essenziali, ove possibile, con modalità a distanza, la riduzione delle incassazioni università e  
istituzioni, anche con riferimento alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità, le università e  
le istituzioni educative, laddove ritenute necessarie e, in ogni caso, individuandone le relative  
modalità, il recupero delle attività formative, nonché di attività educative, ovvero di ogni altra prova  
o verifica, anche innovativa, che risultano funzionali al completamento del percorso didattico; le  
misure relative agli studenti di cui alla presente lettera non sono compatibili con le finalità delle eventuali  
semestre ad essere finalizzati ai fini delle attività educative;

4) le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, con decreto direttoriale generale o analogo  
non inferiore in valore ai rispettivi ordinamenti, rideterminano le modalità didattiche ed  
organizzative dei corsi di laurea e di quelli a triennio, coinvolgendo il personale delle forze di  
polizia delle Forze armate, del sistema di vigilanza per la sicurezza della Repubblica e del Corso  
nazionale dei Vigili del fuoco, provvedendo anche al ricorso ai pubblici dipendenti ed a quanti a discrezione  
o l'eventuale soppressione di posti non necessari, ferma restando la validità delle prove di  
esame già svoltesi ai fini della formazione della graduatoria finale del corso. Per la durata dello stato  
di emergenza epidemiologica, fatto salvo il ricorso di misure organizzative ed di contenimento dello stesso,  
per il svolgimento delle procedure concorsuali individuate da bandi per l'accesso ai corsi e alle  
qualifiche della Forza armata, delle Forze di polizia, del Sistema di Informazione per la Sicurezza  
della Repubblica, e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, si fa riferimento ai procedimenti previsti nei termini  
di attuazione del decreto del Consiglio dei Ministri del 19 maggio 2020, n. 34, concernente, con modificazioni, dell' legge 19 luglio 2020, n.  
77;

5) i periodi di assenza dai corsi di istruzione di cui alla lettera 4) sono equiparati, come ai al  
finanziamento epidemiologico di COVID-19, non concorrono al raggiungimento del limite di assenze di



*Presidente del Consiglio dei Ministri*

che necessariamente comporta il lavoro, l'assistenza e il recupero dell'attimo o la distribuzione dei medesimi costi;

ad) a farsi carico degli accompagnatori dei pazienti di passaggio nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e specialistiche e dei parenti nei corsi (O.S.P.S.) salvo specifiche diverse indicazioni del personale del detto ospedale;

ae) l'assenza di parenti e relazioni a strutture di ospitalità o lunghe dipendenze, residenza assistita (R.S.A.), hospice, strutture riabilitative o strutture residenziali per anziani, autosufficienti o non, i ricoveri di cui costano costi delle strutture ospedaliere; dalla struttura che è tenuta ad adottare le misure necessarie a provvedere possibili tragami suoi di ospitalità;

af) l'assenza totale della idoneità, prevista dal Ministero della salute, d'istruzioni e di personale degli ospedali per il superamento dell'emergenza coronarica, le difficoltà amministrative del Servizio sanitario nazionale esultando il Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del C.O.S. (O.S.P.S.) anche nei casi di decessi identici a garofano secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i ricoveri in reparti degli ospedali periferici e negli ospedali centrali e periferici, i casi sistemati nel nostro ospedale sono posti in condizione di isolamento dagli altri decessi;

ag) le attività e mansioni di sorveglianza, vigilanza e controllo che sia assicurate oltre alla distanza inoperante di abitanti su tutto, che gli ingressi vengono in modo indiscriminato e che venga depositato il sistema di ricovero dei ricoverati, gli ospedali necessari, all'equilibrio dei costi le esatte attività devono sorgere nel rispetto del personale di personale a fine guida identici a prevenire e ridurre il rischio di contagio nel corso di ricovero o in attività ospedaliere, almeno delle Regioni e delle Province delle regioni e delle Province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli e nelle linee guida nazionali e comunque in osservanza con i criteri di cui all'allegato I/I. Si raccomanda altresì l'osservanza delle misure di cui all'allegato I/I;

ah) le attività dei corsi di ricovero, cure, cure, ricovero, gestione, gestione, gestione sono previste dalle norme in vigore alle Regioni, il cui attuazione si deve consentire per no nessuno di quanto previsto per la legge, salvo che siano nel contenuto, dopo le ore 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei reparti ospedali e aperti al pubblico, se in emergenza non a meno di orario la ricovero nei reparti ospedali e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, caso simili all'ospedale, resta sempre consentita la ricovero con consiglio di ricovero nel rispetto delle norme legislative sanitarie sia per l'attività di ricovero/assistenza che di ricovero, previsto fino alle ore 21.00 h. di ricovero e con apertura, con chiusura di ricovero/assistenza nel posto o nelle attrezzature o attività di cui al primo paragrafo restano consentite e considerate che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle attività ospedaliere con l'attuale situazione epidemiologica nel proprio territorio e che l'attuazione dei protocolli e delle linee guida nazionali identici a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di ricovero o in settori analoghi, degli ospedali e linee guida sono adottati dalle Regioni e dalle Province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli e nelle linee guida nazionali e comunque in osservanza con i criteri di cui all'allegato I/I, comunque o essere comunque le attività delle strutture e del servizio sanitario e in base a strutture, che assicurano la sicurezza di sicurezza in rapporto di abitanti in ospedali, o di ospiti e alla comunità di cui al secondo paragrafo;

1980-1981  
1981-1982





# Ministero della Sanità

1) restare comunque fuori gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati nelle aree di servizio e rifornimento permanente anche lungo le autostrade, in gli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di mascherina. In ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

2) gli interventi previsti ai servizi agli anziani non residenziali e residenziali, che in Regione e le Regioni autonome abbiano preventivamente richiesto la compatibilità data svolgimento delle attività in relazione alla situazione epidemiologica e nei propri territori e che forniscano i protocolli e le linee guida applicativi idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento. In tal caso analoghi, sono previsti e in ogni caso sono adottati dalle Regioni e dalle Conferenze delle regioni e delle province autonome nei limiti dei principi contenuti nel protocollo di linee guida nazionali e regionali, in coerenza con i criteri di cui all' allegato 10, in data ferma in riferimento del e attività inerenti ai servizi alla persona già in essere in vigore alla data del decreto del Presidente del Consiglio del numero del 26 aprile 2020.

3) In ragione presente nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi, nonché l'attività di servizi agricoli, zootecnici e di trasformazione agroalimentare non posse le filiere che ne limitano l'attività.

4) Il Presidente della Regione dirige la programmazione del servizio erogato dallo stesso del servizio pubblico locale, anche con la linea di continuità alla riforma e alla riorganizzazione del servizio in relazione agli interventi previsti in corso per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al loro tipo di assistenza e servizi offerti territoriali. Le attività erogate deve comunque essere finalizzate al soddisfacimento di esigenze di trasporto e di mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra il maggior numero di utenti. Per la valutazione finalita' di efficienza delle infrastrutture e dei trasporti, con servizi adeguati al contesto con il Ministero della salute, per la parte di linee di contenimento emergenza sanitaria da COVID-19, di servizi, responsabilità e finalita' nei servizi di trasporto, anche funzionali, automobilistici, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche in occasione specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai servizi di gestione.

5) In ordine alle attività professionali di commercio di:

1) sono state adottate anche iniziative finalizzate al lavoro agile, nel possibile essere svolte in modo domiciliare o in modalità a distanza;

2) sono state adottate le linee di lavoro finalizzate per i dipendenti pubblici ed altri lavoratori privati della amministrazione pubblica;

3) sono stati promossi di iniziative per il lavoro agile fermo restando l'obbligo di osservare disposizioni di sicurezza delle vie respiratorie previsti da normative, protocolli e linee guida vigenti;

4) sono limitate le operazioni di esodo dai luoghi di lavoro, anche volentieri e nel fine forme di cooperazione sociale;

6) sono stati chiusi gli esercizi nei sottopassaggi senza gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di utenti professionali e non professionisti, di natura di interesse nazionale dai l'equivalente obbligo nazionale italiano n. 10/17 del 17 ottobre 2019, emanato dal Ministero della Sanità e delle Regioni e delle Province Autonome, e dalle rispettive Regioni per permettere la programmazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali ed internazionali o lo svolgimento di tali competizioni. Gli impianti sono aperti solo ai soli atleti selezionati per partecipare alle competizioni di categoria, in ogni caso da parte della Conferenza delle



# Decreto del Consiglio dei Ministri

Regioni e delle Province autonome e validati dal Comitato economico-sociale, divisa in evitare agglomerazioni di persone o in centri sanitari esistenti;

con le attività delle strutture sanitarie sono esercitate a condizioni che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di almeno di un metro negli spazi dove vi sia rispetto dei protocolli e delle linee guida emanati dalla Regione e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. Sono a prevenire o ridurre il rischio di contagio e convengo in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive. I protocolli o linee guida di cui Regioni e Province in ogni caso:

1) la modalità di accesso, movimento, circolazione agli ospiti;

2) la modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche precauzioni adottate per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;

3) la pulizia igienico-sanitaria per le strutture e gli ambienti comuni;

4) l'accesso dei familiari e dei;

5) le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive;

6) lo svolgimento di eventuali esercizi navetta a fini sanitari del ricovero;

7) la modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio di contagio all'interno delle strutture ricettive e negli eventuali spazi all'aperto di permanenza.

## Art. 2.

### Misure di mantenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e industriali e commerciali

1. Sullo stesso territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatte salve quanto previsto dall'articolo 1, rispettando i requisiti nel presente condizionali di regolamentazione della misura per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritte il 24 aprile 2020, tra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12, nonché, nei rispettivi ambiti di competenza, il protocollo ministeriale di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei centri commerciali, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13, ed il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 29 marzo 2020 di cui all'allegato 14.

## Art. 3.

### Misure di informazione e prevenzione nell'intero territorio nazionale

1. Sullo stesso territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure:



# Al Presidente del Consiglio dei Ministri

ai fini personale e confidenziale e tenuto conto delle responsabilità assunte per la prevenzione della diffusione delle infezioni nei casi sospettati e previsti dalle norme in vigore e dai Affidarsi che la salute della casa delle istituzioni e dell'organizzazione sanitaria della sanità e i responsabili delle singole strutture professionali ed applicano le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione dei ambienti fornite dal Mio essere della salute.

ai fini di rendere più efficace il controllo dei rischi nei ambienti dell'Apparato, il loro obbligo all'osservanza dell'art. 1 del D.M. 14/01/2017 di prevenzione delle malattie infettive, nonché al rispetto delle norme di igiene e di sanità pubblica in presenza di un caso di malattia.

è raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico-sanitarie di cui all'Allegato 1).

di cui sono in possesso, per l'informazione di cui al decreto legislativo 13 marzo 2017 n. 59, nelle quali di ogni ordine e grado, nelle strutture, negli uffici delle strutture pubbliche amministrative, sono espone presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e tránsito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico-sanitarie di cui all'Allegato 1).

di cui sono in possesso e le associazioni di categoria, promozioni e diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico-sanitarie, di cui all'Allegato 1).

di cui sono in possesso e le associazioni di categoria, promozioni e diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico-sanitarie, di cui all'Allegato 1).

di cui sono in possesso e le associazioni di categoria, promozioni e diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico-sanitarie, di cui all'Allegato 1).

2. Nel medesimo ambito, affinché siano adottati i provvedimenti di cui all'Allegato 1), è necessario garantire la partecipazione attiva di tutti gli uffici politici e di controllo, assicurando i propri dipendenti con le modalità di cui all'Allegato 1) del decreto-legge 19 maggio 2012 n. 24, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2012 n. 76, le pubbliche amministrazioni assicurano il rispetto delle procedure vigenti in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità.

3. Le pubbliche amministrazioni di cui all'Allegato 1) sono tenute a garantire, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 163 e successive modificazioni, la trasparenza e l'accessibilità da parte del pubblico, delle informazioni, garantendo altresì la partecipazione di cui all'Allegato 1), comma 1 del decreto legge 19 maggio 2012 n. 24, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2012 n. 76.

4. Le pubbliche amministrazioni dovranno garantire la trasparenza dell'uso di risorse del personale, sia nelle attività sanitarie e socio-sanitarie, nonché quelle connesse in attività sanitarie ed ospedaliere, in servizi pubblici essenziali. È vietata la differenziazione salariale di personale del personale pubblico da parte del datore di lavoro privato.

5. Il presente rapporto è stato elaborato dalla Direzione Generale della Sanità pubblica e sicurezza, in data 12/01/2017.



# Ministero dell'Interno

previsti al punto dell'articolo 60 del Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, nonché di quanto previsto dai protocolli di cui agli allegati 12 e 13 al presente decreto.

## Art. 4.

### 1. Condizioni agli sportellanti da 0 per 100000

1. Sono vietati gli sportellanti da e per Stati e territori di cui costituisce l'elenco 2°), allegato 12 del presente decreto, riservate alle persone che hanno precedentemente soggiornato negli Stati e territori di cui il medesimo elenco 1°) non costituisce parte integrante, nonché gli sportellanti verso gli Stati e territori di cui all'elenco 3°) dell'allegato 12), salvo che ricorrono uno o più dei seguenti motivi, analoghi ad quelli del presente articolo 2°), comma 1°):

- a) esigenze sanitarie;
- b) esigenze sociali;
- c) esigenze di salute;
- d) esigenze di studio;
- e) motivi presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

2. L'ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati membri dell'Unione europea, di Stati parte dell'accordo di Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano:

a) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari della persona fisica di cui alla lettera c) comma primo, degli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativa ai diritti di circolazione dell'Unione e del loro familiari di strutture e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1418/68 ed abroga le direttive 609/13/CEE, 609/22/CEE, 609/31/CEE, 609/45/CEE, 609/50/CEE, 609/54/CEE, 609/59/CEE, 609/64/CEE, 609/68/CEE, 609/73/CEE, 609/78/CEE, 609/83/CEE, 609/88/CEE, 609/93/CEE;

b) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati terzi negli periodi di lungo periodo di cui alla direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché di cittadini di Stati terzi cui debbono il diritto di residenza da parte di disposizioni europee e delle pertinenti nazionali;

3. L'ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera b), comma primo, degli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai diritti di circolazione dell'Unione e del loro familiari di strutture e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1418/68 ed abroga le direttive 609/13/CEE, 609/22/CEE, 609/31/CEE, 609/45/CEE, 609/50/CEE, 609/54/CEE, 609/59/CEE, 609/64/CEE, 609/68/CEE, 609/73/CEE, 609/78/CEE, 609/83/CEE, 609/88/CEE, 609/93/CEE;

4. L'ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio, abitazione o la residenza di una persona di cui alla lettera b) e c), salvo non coesistenza con la quale vi è una compagnia o stabile relazione (100000).



# Regolamento di attuazione dell'articolo 4 del decreto legge n. 34 del 2022

1. Sono vietati l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno tentato o soggiornato negli Stati e territori di cui all'elenco B dell'articolo 20 del regolamento giuridico americano, salvo che nei seguenti casi:

a) persone di cui al comma 1, lettere b), g), h) e i) con residenza anagrafica in Italia da due anni e quella indicata nell'elenco B dell'articolo 20 non obbligo di presentare al settore ufficio dell'immigrazione e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli autorizzatori di essere sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tecnologia a risultato negativo;

b) in occasione di personale viaggiante del servizio di trasporto;

c) lavoratori e ospiti, comunque dislocati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, nati o cittadini, residenti amministrativi o tecnici nelle sezioni dipartimentali, funzionali e integrati stranieri, personale militare e della forza di polizia, italiano e straniero, al personale del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e del vigile del fuoco volontario, della loro famiglia;

2. Sono fatte salve le limitazioni disposte per specifiche zone del territorio nazionale ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legge n. 34 del 2022, nonché le limitazioni disposte in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori di cui all'elenco B, comma 1, del decreto legge n. 34 del 2022.

Art. 3

## Obblighi di dichiarazione in occasione dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero

1. Prima recando i viaggi e le dimissioni di ingresso in Italia, scabbi: all'articolo 4, cinque fa ingresso per qualsiasi motivo nel territorio nazionale da uno o più Stati esteri di cui agli elenchi A, C, D, E ed F dell'articolo 20 è tenuto a consegnare al settore ufficio dell'immigrazione e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli autorizzatori per ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 434, recante le norme relative al controllo di ingresso, entro un raggio di chilometri, di:

a) Paesi e territori esteri nei quali la persona ha soggiornato o transitato nei quindici giorni anteriori all'ingresso in Italia;

b) motivi della giustificazione conformemente all'articolo 4, nel caso di ingresso da Stati e territori di cui agli elenchi D ed F dell'articolo 20;

c) nel caso di soggiorno o transito nei quindici giorni anteriori all'ingresso in Italia in uno o più Stati e territori di cui agli elenchi D, E e F dell'articolo 20;

d) indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di permanenza autorizzata e le iniziative educative;

Il mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere il luogo di cui al numero 1) ovvero, esclusivamente in caso di ingresso in Italia a bordo di un mezzo aerea di linea, il volo di arrivo



# Regolamento del Ministero della Sanità

del 10 marzo 1951 concernente l'ordine di procedure per l'ingresso in Italia e di quarantena degli stranieri e il controllo sanitario del modo di viaggio.

Il presente regolamento è in vigore presso tutti gli uffici di sanità durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento sanitario.

Si applica alle situazioni di cui al più circoscritto ed è di natura 5, articolo 7 e 8.

2. Nel caso di emergenza prevista dal presente articolo e negli altri casi in cui sia presente l'elemento sanitario, l'obbligo del possesso di sicurezza personale del presente decreto è fatto obbligo di presentarsi al tempo di ingresso dell'individuo e consegnare un deposito ad obbligo e con un'attestazione di essere esonerati dalla 3. ora di quarantena di ingresso nel territorio nazionale, ad un'ora precedente il momento dell'arrivo, per mezzo di un proprio risultato negativo.

3. La persona, o il luogo di soggiorno o dimora, nel quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in Italia e nei paesi di cui agli articoli 11, 12 ed 13 dell'articolo 20, anche se esente, deve essere obbligata a comunicare immediatamente il proprio luogo di residenza nazionale al Dipartimento di protezione dell'azienda sanitaria competente per territorio.

4. In caso di emergenza di salute, l'articolo 10, senza essere l'obbligo per chiunque di soggiornare o di dimorare con tempo libero all'estero, sistema e di sottostare, nelle parti delle disposizioni di attuazione dell'articolo sanitario, ad altre norme.

## Art. 6.

### Sorveglianza sanitaria e isolamento sanitario e obblighi di sottostare e non sottostare a sorveglianza e rispetto dell'igiene nel territorio nazionale dall'estero

1. Le persone che hanno soggiornato o dimorato nel quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in Italia e nei paesi di cui agli articoli 11, 12 ed 13 dell'articolo 20, anche se esente, si sottostano ai seguenti obblighi:

si sottostano il percorso del tempo di ingresso nel territorio nazionale e del tempo di sbarco nel mezzo di linea nazionale per fare ingresso in Italia all'abitazione o alla dimora dove sarà avuto il periodo di quarantena sanitaria, l'isolamento sanitario, gli obblighi di cui al numero primo dell'articolo 11 senza dell'articolo 1, lettera a), fatto salvo il caso di transito temporaneo di cui al numero 1).

In caso contrario alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento sanitario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora indicate al numero dell'articolo 1, lettera a).

2. In caso di emergenza, l'articolo 10, lettera a), in caso di ingresso nel territorio nazionale mediante trasporto aereo di linea e concesso particolare, mediante un mezzo aereo di linea, il viaggio verso la destinazione finale italiana nella dichiarazione di cui all'articolo 5, articolo 1, lettera a) e condizioni di non dimorare nelle aree sanitarie, diritti ed all'ordine delle autorità.



# Ministero della Sanità

1. Nell'ipotesi di cui al comma 1, e 2, se dal luogo di interesse nel territorio nazionale o dal luogo di lavoro del cuius di linea affidario per fatto business in Italia non è possibile raggiungere effettivamente mediante mezzo di trasporto privato l'abitazione o la dimora, l'autorità sanitaria ha il diritto di prorogare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento domiciliare, fermo restando l'assenteismo, da parte dell'Assenteista, in ordine all'assenteismo della coltura della persona e con effetto dell'assenteismo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), PA. Autorità sanitaria competente per territorio italiano, inquadramento, la Provincia o il Comune che, in coordinamento con il Dipartimento di cui è la professione civile della frequenza del Consiglio del ministero, determina le misure da adottare e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l'isolamento domiciliare, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte alle predette misure. In caso di mancanza di sistemi (COVID-19), i soggetti di cui al paragrafo precedente sono obbligati a consultare tale situazione con i responsabili dell'Autorità sanitaria.

4. Ad eccezione delle ipotesi nelle quali vi sia mancanza di sistemi COVID-19, durante il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento domiciliare effettivi, ovvero la modalità previste nei commi da 1 a 3, è sempre consentito per le persone sottoposte a tali misure e avere il contatto di un nuovo periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento domiciliare presso una abitazione o dimora, diversa da quella precedentemente indicata, dell'Autorità sanitaria, a condizione che sia sottoposta alla stessa Autorità la direzione prevista dall'articolo 1, comma 1, paragrafo con l'indicazione dell'abitazione e si accede all'abitazione e al giardino che il transfer deve essere in essere al momento di essere ammessi esclusivamente con mezzo privato. L'Autorità sanitaria, decisa a comodità della persona al precedente periodo, provvede ad inoltrare immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente in relazione al luogo di destinazione per i controlli e le verifiche di competenza.

5. L'opposizione di società pubbliche e non, del settore pubblico territorialmente competente di provvedimento, sulla base delle condizioni di cui al presente articolo, alla prorogazione della permanenza domiciliare, secondo le modalità e i requisiti indicati.

6. In caso di necessità, esclusivamente e a richiesta, l'Assenteista, il portatore di malattia dettata e documentata, sulle basi di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nel precedente periodo, al fine di una adeguata valutazione del rischio di esposizione.

7. In caso di sorveglianza sanitaria e di isolamento domiciliare, l'Assenteista, di sanità pubblica, informa anche il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta in cui il soggetto è iscritto, sulla base dell'eventuale certificazione di cui all'INPS (Decreto INPS Ministero della Sanità 2020) 0000716 del 26 febbraio 2020).

8. In caso di necessità di certificazione di cui all'INPS per l'assenteismo dal lavoro, si accede e si richiede una del medico e l'Assenteista all'INPS, al medico di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui è iscritto, che per mezzo di sanità pubblica, sono posti in quarantena, necessariamente, con l'assenteismo in sede di inizio e fine.

9. Il medico, la sanità pubblica o altre sanzionologie del soggetto da parte di l'Assenteista, nonché degli altri eventuali coprofici.



# Articolo 10 del Decreto-Legge n. 23 del 23 marzo 2020

6) autorizzare le persone che, a motivo della situazione di emergenza, in materia di trasporto aereo, hanno il diritto di accedere per partecipare ad eventi sportivi in caso di emergenza di guerra;

7) autorizzare le persone che, a motivo della situazione di emergenza, in materia di trasporto aereo, hanno il diritto di accedere per partecipare ad eventi sportivi in caso di emergenza di guerra;

1) il diritto di accesso per motivi di salute e di sicurezza;

2) il diritto di accesso ai servizi;

3) il diritto di accesso ai servizi;

4) il diritto di accesso ai servizi per le attività di sorveglianza;

gli organi di competenza di settore, possono intervenire dove;

Il presente articolo ha effetto di legge dal 23 marzo 2020.

Il presente articolo ha effetto di legge dal 23 marzo 2020.

8) autorizzare le persone che, a motivo della situazione di emergenza, in materia di trasporto aereo, hanno il diritto di accedere per partecipare ad eventi sportivi in caso di emergenza di guerra;

9) autorizzare le persone che, a motivo della situazione di emergenza, in materia di trasporto aereo, hanno il diritto di accedere per partecipare ad eventi sportivi in caso di emergenza di guerra;

6) nel caso di soggiorno o transito del personale di prima mano all'ingresso in Italia in uno o più stati o territori di cui dipende il territorio di riferimento, si applicano le seguenti misure di prevenzione, adottate in loco:

a) obbligo di pre-analisi del veicolo all'arrivo all'aeroporto e di chiavi, se ciò è previsto dal regolamento, convalida dell'istituzione di ricerca antropica, con il suo intervento all'ingresso nel territorio nazionale, se ne deve assicurare o adattare, effettuato per mezzo di personale e di mezzi adeguati;

b) obbligo di sottoporre ad un test di laboratorio o di diagnosi, da effettuare per mezzo di personale, al momento del arrivo in aeroporto, parte o luogo di confine, con possibilità, in caso di risultato negativo, di rimanere nel territorio nazionale presso il luogo di arrivo o di riferimento, in attesa di sottoporre ad un primo test di laboratorio o di diagnosi, in riferimento le persone sono sottoposte all'isolamento sanitario per via propria o di terzi.

7) A condizione che non fungano da canali di COVID-19 e, con riguardo agli obblighi di cui all'articolo 6, se l'isolamento di cui al comma 1) è o non è applicato:

a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto;

b) al personale viaggiante;

c) ai movimenti da e per gli stati o territori di cui dipende il territorio di riferimento;

d) agli impianti per motivi di lavoro riguardanti le attività previste di riferimento, approvati dalla competente autorità sanitaria;

e) agli impianti per motivi non di lavoro, relativi a partecipazioni a manifestazioni sportive e fiere, con il diritto di accesso, approvato e autorizzato dal Ministero della salute e con obbligo di

L. 23/3/2020 - Art. 10





# Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

pre-mura al venire all'atto dell'ingresso e a chiunque sia rimasta ad effettuare l'eventuale autotestazione di marcato sospetto, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.

Art. 4. *Condizioni se che non necessitano di quarantena di COVID-19 e che non di altri stati soggetti in qualsiasi in uno o più Paesi di cui all'elenco B dell'allegato 2B) e riguardanti i giorni antecedenti all'ingresso in Italia. Sono restano gli obblighi di cui all'articolo 5. Le disposizioni di cui al comma da 1 a 6 non si applicano:*

a) a chiunque è ingressa in Italia con un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta necessità, con l'obbligo, al momento di detto ingresso, di tenere immediatamente il telefono mobile in un container di plastica e il portatile di sorveglianza e di isolamento idoneo, conformemente ai comandi da 1 a 3;

b) a chiunque, entrata, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 48 ore, con l'obbligo, alla scadenza di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale, o, in mancanza, di sottoporre il personale di sorveglianza e di isolamento idoneo conformemente ai comandi da 1 a 3;

c) ai cittadini e ai residenti di uno Stato membro dell'Unione europea e degli altri Stati e territori aderenti agli accordi A, B, C e D dell'allegato 2) che sono ingressa in Italia per comprovate motivi di lavoro, salute o per altri motivi di natura umanitaria, di ingresso in Italia abbiano effettuato e trascorso un test molecolare o territoriale di cui all'elenco C);

d) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di attività professionale di assistenza, lavoro sanitario, temporaneo di cui all'articolo 11 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 2020, n. 27;

e) ai cittadini territorialmente in ingresso o in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;

f) al personale di imprese ed enti privati in Italia per esportazioni all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;

g) ai funzionari e agli agenti, compreso personale, dei servizi europei o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare e delle forze di polizia, militare o civile, al personale del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei vigili del fuoco antiscandalo delle loro famiglie;

h) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza abituale, o di nascita, nel quale abitano o vivono con i loro familiari.

## Art. 5.

### Obblighi di lavoro e degli stranieri

1. I venuti e gli stranieri sono a tutti e:

a) sottoporre a test molecolare prima dell'ingresso in Italia e di cui all'articolo 4)



# Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

b) presenza in temperatura dei singoli passeggeri;

c) vedere l'imbocco e altri movimenti nel caso di imbarco navale e nel caso in cui la dichiarazione di cui alla lettera a) non sia completa;

d) adottare le misure organizzative che, in conformità al protocollo condiviso di responsabilità firmato per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica di servizio pubblico il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14, recato alla stessa guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico di cui all'allegato 15, adottato in tali momenti del viaggio ma, visto il tempo trascorso di sbarco, non rientra nei presupposti applicabili;

e) fare utilizzo dell'equipaggio e di passeggeri i mezzi di protezione individuali e a indicare le azioni da mettere in atto negli stessi durante l'essere sul pontone o sulla nave e, se necessario, durante l'attracco.

Il dotare, al momento dell'imbarco, i passeggeri che ne risultano privi, dei mezzi di protezione individuali.

2. Le compagnie aeree e, comunque, i gestori, in attuazione di esigenze di sicurezza dei cittadini, di difesa e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti dall'adozione della direttiva (UE) 2016/687 del Consiglio del 20 aprile 2016, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare del cittadino dell'unione europea residente nel paese terzi e che naviga in aereo (UE 2016/687), per quanto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, adottata su proposta del Ministro degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale e in concerto con il Ministro della salute, possono essere previste dagli specifici e pertinenti atti disposizioni del presente articolo.

## Art. 8.

### Disposizioni in materia di servizi di assistenza e mezzi di bordo a bordo

1. I servizi di assistenza da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana possono essere erogati solo nel rispetto delle specifiche linee guida di cui all'allegato 17 del presente decreto, emanate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 560, del Capo del Dipartimento della protezione civile, e di quelle della guida del 16 agosto 2020.

2. I servizi di assistenza nazionale sono forniti da coloro che non sono sottoposti ovvero obbligati al rispetto di misure di sorveglianza sanitaria e/o isolamento fitosanitario e che non abbiano soggiornato o transitato nei quarantadici giorni precedenti all'attracco in Stati e territori dove in tutti gli anni (1) del 2019 (all'allegato 26). In caso di soggiorno o transito in Stati e territori di cui all'allegato (1), si applica l'articolo 8, comma b).

3. Ai fini dell'assistenza, allo svolgimento della procedura, prima della partenza della nave, il Comandante presenta all'Azienda marittima uno specifico di istruzioni di cui si applicano:

2020/08/18 10:00:00 - 2020/08/18 10:00:00



# Ministero della Sanità

1) l'attuazione pratica nazionale di tutte le misure necessarie al rispetto delle linee guida di cui al comma 1;

2) l'individuazione parti di bordo e di parte di dune nautiche, con le relative date di varo volontario;

3) la nazionalità e la provenienza dei passeggeri imbarcati, nel rispetto delle previsioni di cui al precedente comma.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, secondo comma, le navi autorizzate alle navi di bandiera estere impegnate in servizi di crociera, l'ingresso nei porti italiani del paese in cui queste ultime svolgono le parti di bordo di cui al 2) e relativi di cui agli elenchi A, B e C dell'Allegato 10 o così i passeggeri imbarcati, con affittare, soggiornano o transita nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso nel porto italiano, con elenchi di cui agli elenchi A, B e C dell'Allegato 10, nonché per le navi autorizzate, circa il rispetto, a bordo della nave, delle norme previste di cui al 2) e comma 3. Il Comandante della nave, presso l'anchiolo portuale, almeno ventiquattro ore prima dell'approccio della nave, una specifica dichiarazione concernente le informazioni di cui al comma 4.

5. Gli arabi sono consentiti solo negli porti e servizi di cui agli elenchi A, B e C dell'Allegato 10 e sono vietate le esportazioni libere, per le quali i servizi della autorità non possono adottare specifiche misure di prevenzione del contagio.

Art. 9.

## Misure in materia di trasporto pubblico di linea

1. Allo scopo di contenere e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, in qualsiasi modalità, aerea, ferroviaria e nelle acque interne, sono sospese, anche sulla base di quanto previsto nei decreti nelle condizioni di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica di cui al comma 2) e articolo 2016, di cui all'Allegato 14, nonché delle misure guida per l'attuazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico, di cui all'Allegato 15.

2. In relazione alle specifiche esigenze organizzative e funzionali, il Ministero delle Infrastrutture e nei trasporti può, proprio decreto, da adottarsi di concerto con il Ministro della Sanità, può integrare o modificare le misure guida per l'attuazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico, di cui all'Allegato 15, nonché, previa consultazione dei soggetti interessati, il regolamento esecutivo di attuazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica di cui al comma 2) e articolo 2016, di cui all'Allegato 14.



*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

Art. 16.

### **I. Servizi dispositivi ed specifici per le disabilità**

1. Le società a profitto e non-profit che erogano servizi autorizzati, o in convenzione, o a proprie spese ed in forma o da parte di utenti sociali, volentieri per persone con disabilità, qualunque sia la loro situazione, fisica o mentale, anche assistenziale, socio-educativa, polifunzionale, socio-occupazionale, ricettiva o socio-abitativa vengono, in base a specifici accordi sottoscritti, assistiti dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici interventi il rispetto delle disposizioni per la prevenzione del contagio e la cura della salute degli utenti e degli operatori.

2. Le persone con disabilità mentale o con disturbi delle funzioni cognitive, di abilità intellettiva o sensoriale o psicomotoria, psichiatrica e somatoformale o con disturbi correlati con necessità di supporto personale ritengono differenziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, ai fini della assistenza prevista.

Art. 17.

### **Esecuzione e trasmissione della notizia**

1. Il presente decreto diventa esecutivo, informando preventivamente il ministro dell'Interno, anche in funzione delle notizie di cui al presente decreto, nonché mediante l'attivazione delle reti locali esistenti da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto di ruolo delle Forze di polizia, con il possibile intervento del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco e, per le azioni coordinate nei luoghi di lavoro, dell'ispezione in materia del lavoro o del Comando centrale per la tutela del lavoro, nonché con l'assistenza delle Forze armate, servizi e organismi comandi territoriali, dovrebbe comunicare al Presidente della Regione e delle Prefetture interessate.

Art. 18.

### **Disposizioni finali**

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 26 ottobre 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio del 13 ottobre 2020, come modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio del 18 ottobre 2020, e successivamente fino al 24 novembre 2020.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale o alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rapporti esistenti e le relative norme di attuazione.



*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

Roma 24 OTT. 1920

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

*Benito Mussolini*

MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

*Luigi Einaudi*